

Progetto cofinanziato da



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 – 2013

**PROGETTO “AUSILIUM” (Mod.1)**

PER L'ASSISTENZA AL RITORNO VOLONTARIO PER CITTADINI DI PAESI TERZI

Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rimpatri

Azione 2 – Annualità 2012

# **GUIDA AL RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO (RVA) PER GLI OPERATORI**



IOM International Organization for Migration  
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

# Indice

Premessa	3
1. L'assistenza al ritorno volontario nei paesi d'origine	4
1.1 La manifestazione di volontarietà del migrante di ritornare nel paese di origine	4
1.2 Il ruolo dell'operatore	5
1.3 La segnalazione del caso	7
1.4 I casi medici	8
1.5 La condizione d'irregolarità e i rischi a essa connessi	9
1.6 La procedura di ammissione ai programmi di RVA	10
1.7 L'organizzazione del viaggio e la partenza	11
2. Il quadro di riferimento normativo e il ricorso all'RVA a livello globale	12
2.1. La normativa europea e nazionale	12
2.2 Il ricorso all'RVA a livello globale	14
3. L'assistenza alla reintegrazione nei paesi d'origine	15
3.1 Il processo di reintegrazione nel paese di origine	15
3.2 Dati generali sulla reintegrazione	17
3.3 Assistenze dell'OIM Italia in Bangladesh, Ecuador, Ghana, Marocco e Perù	18
Conclusioni	19

## PREMESSA

---

La presente Guida sul Ritorno Volontario Assistito (RVA) è stata elaborata nell'ambito del progetto AUSILIUM, modulo I, finanziato dal Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea - Fondo Europeo per il Rimpatrio, AP 2012, e realizzato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

La Guida ha in primis l'obiettivo di migliorare la capacità di promuovere e gestire le azioni di Ritorno Volontario Assistito (RVA) a livello nazionale attraverso il rafforzamento delle competenze tecniche di referenti e operatori locali che lavorano a diretto contatto con i migranti, potenziali beneficiari dei progetti di RVA. La Guida contiene inoltre gli aggiornamenti dovuti alle recenti modifiche introdotte per la presentazione e la segnalazione di un caso di RVA, con il ruolo chiave delle Prefetture e Questure sul territorio per l'autorizzazione al ritorno.

La Guida vuole dunque essere un utile strumento di facile consultazione sia per l'operatore che intende consolidare le sue conoscenze sull'RVA, sia per l'operatore sociale che si accinge per la prima volta a proporre o a informare il migrante sull'opzione dell'RVA.

Si auspica, infine, che l'operatore possa trovare la Guida utile anche nella trattazione dei casi più difficili quali i casi medici o altri casi estremamente vulnerabili.

## CAPITOLO 1. L'ASSISTENZA AL RITORNO VOLONTARIO NEI PAESI DI ORIGINE

---

### 1.1 La manifestazione di volontarietà del migrante di ritornare nel paese di origine

La decisione di ritornare nel paese di origine è una scelta molto importante nel percorso migratorio di un migrante, al pari della decisione di lasciare il paese di origine.

Il migrante può decidere di tornare con i propri mezzi (ritorno volontario spontaneo) oppure può chiedere assistenza ad un ente che gestisce programmi di Ritorno Volontario Assistito (RVA). Il Ritorno Volontario Assistito è un istituto previsto dalla legge e che offre assistenza al ritorno nei paesi di origine ai migranti che ne facciano espressa richiesta. L'assistenza prevede l'organizzazione logistica e il sostegno finanziario per permettere al migrante, evidentemente bisognoso, di tornare nel suo paese di origine in modo sicuro e dignitoso. Nel richiedere assistenza nell'ambito dei progetti di RVA, il migrante si interfaccia sempre con un operatore sociale che di solito lo accompagna in un percorso più o meno lungo che lo porterà a maturare la decisione di tornare.

Per tale ragione, l'operatore che informa il migrante sulla possibilità di aderire a questa misura o che semplicemente accoglie la sua richiesta di assistenza dovrà in primis preoccuparsi di trovare il setting ideale dove svolgere il counselling. Un buon livello di counselling dovrebbe fare emergere le motivazioni, i vissuti, le paure e i timori che, una volta approfonditi, dovrebbero permettere al migrante di prendere la decisione di tornare in piena consapevolezza e serenità.

Anche laddove la manifestazione di volontà di tornare nel paese d'origine avvenga in assenza di un precedente percorso di accompagnamento e quindi la decisione di tornare sia maturata in piena autonomia, l'operatore è tenuto a valutare con attenzione le motivazioni che hanno spinto il migrante a prendere tale decisione.

Una volta accertato che la decisione di tornare sia stata presa in maniera autonoma e senza costrizioni, l'operatore è altresì chiamato a sincerarsi – con il supporto dell'ufficio OIM di Roma che svolge le dovute verifiche in collaborazione con gli uffici OIM dei paesi di origine – che non vi siano motivi ostativi al ritorno, quali, ad esempio, situazioni di conflitto politico-sociale che rendano il ritorno pericoloso per l'incolumità del migrante.

Effettuate tali verifiche, l'operatore può procedere ad inoltrare la richiesta di assistenza agli enti incaricati, in questo caso all'OIM.

Il modulo per la segnalazione di una richiesta di RVA può essere scaricato direttamente dal sito dell'OIM [www.italy.iom.int](http://www.italy.iom.int) nella sezione sui Ritorni Volontari Assistiti oppure può essere richiesto ad un operatore OIM via e-mail, fax o telefono.

Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato all'OIM Roma insieme alla copia di un documento di identità del migrante o altri documenti rilevanti ai fini della segnalazione.

Qualsiasi associazione, ONG, Comune, struttura medica, consolato, ordine religioso o ente privato può segnalare all'OIM il caso di un migrante richiedente l'assistenza nell'ambito di un progetto di RVA.

**L'importante è che questo servizio venga prestato al migrante a titolo gratuito.**

## 1.2 Il ruolo dell'operatore

Com'è noto, il dialogo interculturale, inteso come uno scambio di vedute aperto e rispettoso, fondato sulla comprensione reciproca fra individui che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi differenti, è alla base di qualsiasi dialogo tra operatore e assistito.

In quest'ottica, la conoscenza del contesto di provenienza del migrante, anche se minima, è fondamentale per un operatore che si presta ad informare o addirittura proporre il ritorno nel paese di origine.

Inoltre, l'attenzione rivolta alla storia del migrante, al suo percorso migratorio, alle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il suo paese, costituisce la base per un counselling di successo e consente all'operatore di fornire all'assistito gli strumenti di lettura per poter decidere in autonomia.

L'operatore è quindi tenuto ad esaminare attentamente alcuni elementi chiave del caso, quali lo status giuridico, la condizione lavorativa, lo stato di salute fisica o psicologica, il livello di inserimento sociale presso la propria comunità di origine, il livello di integrazione nel paese di accoglienza, ecc., per essere in grado di individuare le problematiche che spingono il migrante a prendere tale decisione.

In tal senso, l'operatore dovrà fare riferimento a specifici criteri per valutare il grado di vulnerabilità del migrante, quali: condizioni di salute ed eventuali problematiche/patologie in atto o pregresse; presenza di minori nel nucleo familiare e situazioni di famiglie mono-parentali; vissuti di sfruttamento o traumi subiti (abusi e violenze fisiche/psicologiche, persecuzioni politiche/religiose, sia nel paese di origine sia durante il percorso migratorio); età avanzata, ecc.

Bisogna tener presente che all'interno di una sessione di counselling il migrante non avanzerà necessariamente una richiesta specifica di ritorno. Spesso, infatti, questi si rivolge agli sportelli per stranieri per avere informazioni riguardanti la possibilità di trovare una soluzione ad un suo problema, che può essere relativo all'alloggio, al lavoro o ad altro. Tuttavia, anche in tale contesto è consigliabile che il migrante riceva, tra le altre, anche l'informativa relativa all'opzione RVA.

Dall'esperienza condivisa con gli operatori di vari enti italiani che hanno partecipato ai corsi di formazione sul ritorno volontario assistito, realizzati dall'OIM nell'ambito del progetto REFORM (I e II)<sup>1</sup>, sono emerse, da parte di alcuni di loro, notevoli difficoltà a parlare ai migranti di ritorno volontario assistito, per una sorta di pregiudizio o connotazione negativa che in generale si attribuisce a tale opportunità.

È ovvio pertanto che – con tali premesse – l'operatore abbia difficoltà a riconoscere il momento migliore per informare il migrante su questo strumento, temendo spesso una reazione negativa.

In realtà, sovente è lo stesso operatore ad associare la decisione di tornare con il fallimento del progetto migratorio e, per tale motivo, finisce per proporre il ritorno solamente nel momento in cui ritiene sia la soluzione migliore per il migrante, in altre parole quando sembra che il migrante abbia ormai esaurito le scelte e/o le risorse in Italia.

È tuttavia importante essere coscienti del fatto che l'esperienza migratoria normalmente non esclude un ritorno nel proprio paese di origine. Per molti migranti, infatti, è sempre viva l'idea o la speranza di ritornare: la migrazione dovrebbe, quindi, essere intesa come un'esperienza circolare, dove il punto di partenza e quello di ritorno coincidono.

Un altro aspetto che l'operatore dovrà curare nel counselling è il livello di comunicazione. Per raggiungere un buon livello di comunicazione occorre:

---

<sup>1</sup> Tra il 2010 e il 2012 l'OIM ha svolto corsi di formazione per operatori sociali nell'ambito del programma REFORM I & II. Nel corso di tali sessioni – dagli iniziali 225 partecipanti previsti – sono stati formati 337 (REFORM I) e 507 (REFORM II) operatori. L'aumento del numero dei partecipanti nella seconda fase del programma dimostra l'accresciuto interesse da parte del territorio per l'RVA e la necessità di approfondirne i dettagli tecnici.

- 1) presentarsi e descrivere l'ente di appartenenza e il ruolo che vi si ricopre; questo serve a mostrare la propria professionalità e il dovuto rispetto per il proprio interlocutore;
- 2) fornire al migrante informazioni su tutte le scelte possibili, informandolo sulle conseguenze e sulle opportunità che ciascuna opzione offre;
- 3) curare la scelta del luogo e il setting dell'intervista, non solo per evitare distrazioni, ma anche per dimostrare tutto l'interesse per la persona e il suo problema, rispettandone la confidenzialità;
- 4) pianificare il tempo a disposizione per i colloqui: una durata eccessiva rischia di far perdere il filo del discorso e comporta il venir meno della dovuta concentrazione; allo stesso modo, lasciar intendere che non c'è molto tempo a disposizione compromette l'intero processo di comunicazione con il migrante.

La scelta di ritornare nel proprio paese di origine coinvolge diversi livelli emotivi, compresi quelli inconsci. È infatti una scelta difficile che porta ad un cambiamento radicale e che coinvolge spesso anche altre persone a cui il migrante è legato (parenti, coniuge, figli, amici).

Informazioni confuse, lacunose e imprecise, così come conclusioni affrettate e atteggiamenti pregiudizievole sono assolutamente da evitare.

Anche l'ascolto frammentario e le generalizzazioni originate da una scarsa e superficiale conoscenza del paese di origine del migrante danneggiano il rapporto di fiducia tra operatore e assistito.

Può inoltre succedere che l'operatore che conosce bene il contesto di origine del migrante corra il rischio di dare per scontato che la soluzione proposta è quella migliore per il migrante. È un rischio che corrono in particolare gli operatori con maggiore esperienza, in quanto, con il passare degli anni possono perdere la curiosità e la voglia di conoscere, aspetto indispensabile nella relazione di aiuto.

Il counselling viene inoltre fortemente compromesso quando l'operatore parte dalla considerazione secondo la quale il migrante è un soggetto vulnerabile e bisognoso di assistenza continua. Una tale concezione, infatti, finisce per negare le potenzialità del migrante di scegliere e di trovare con i propri mezzi una soluzione al suo problema.

L'ultimo concetto da tenere presente quando si svolge attività di counselling con il migrante è la volontarietà. La stessa, infatti, può anche non essere così facilmente e chiaramente rilevabile. È normale che nell'esprimere la volontà di tornare nel paese di origine e di concludere il proprio progetto migratorio il migrante possa avere qualche momento di ripensamento o di dubbio. L'operatore ha quindi un ruolo molto importante nell'aiutare il migrante a fare un'analisi, il più possibile accurata, delle motivazioni che lo spingono a tornare, affinché questa decisione possa essere presa in piena consapevolezza. A tal fine, l'operatore dovrà far superare al migrante il pregiudizio che porta ad associare la decisione del ritorno con il fallimento del progetto migratorio.

In altre occasioni, l'operatore dovrà aiutare il migrante a maturare la volontà di tornare nel suo paese a fronte di situazioni di disagio economico e sociale che continuano a perdurare e che non trovano soluzione o che addirittura rischiano di peggiorare, compromettendo a lungo andare anche il suo stato psicofisico.

In questa fase di counselling è perfino possibile che l'operatore riesca a trovare con il migrante delle soluzioni alternative al ritorno, soluzioni temporanee ma utili a risolvere il momento di difficoltà che il migrante sta vivendo e che possono dare la possibilità di riacquistare le forze e la fiducia necessarie per superare il momento di difficoltà e riprendere il progetto migratorio. Altre volte, l'atteggiamento di eccessivo assistenzialismo che l'operatore assume nei confronti del migrante rischia di esasperare situazioni di disagio che, se trascinate a lungo, possono compromettere seriamente il benessere psicofisico del migrante stesso.

### 1.3 La segnalazione del caso

Possono beneficiare dell'assistenza al ritorno volontario assistito solo i migranti, cittadini di paesi terzi (NON comunitari), che vivono in Italia in condizioni di irregolarità.

L'assistenza di stranieri titolari di un permesso di soggiorno può essere ammessa solo in casi specifici e per categorie di persone considerate vulnerabili (titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, richiedenti asilo, vittime di tortura, titolari di permessi per cure mediche e motivi umanitari). Possono inoltre beneficiare dell'assistenza al rimpatrio coloro i quali al momento della richiesta di assistenza al rimpatrio presentano una condizione giuridica a rischio d' irregolarità, come, ad esempio, i titolari di permesso di soggiorno a breve scadenza che non presentano più i requisiti richiesti dalla legge per chiederne il rinnovo.

Una volta accertato che la volontà del migrante di tornare sia stata presa in maniera autonoma e in piena consapevolezza, e verificata la possibilità del richiedente di beneficiare dell'assistenza al ritorno, l'OIM dovrà assicurarsi che nel paese di origine ci siano le condizioni di sicurezza per procedere al rimpatrio. Solo in questi casi si potrà accogliere la richiesta di RVA.

In particolare, per i migranti titolari di protezione internazionale, l'OIM informa l'ACNUR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati –, il quale, laddove ne ravvisi l'opportunità, richiede un colloquio con il migrante.

Parallelamente alla segnalazione fatta all'ACNUR, l'Ufficio OIM di Roma conduce le dovute verifiche con gli uffici OIM dei paesi di origine per valutare i motivi che hanno spinto l'interessato a fuggire dal suo paese e le attuali condizioni di sicurezza.

La candidatura del migrante avviene con l'invio di un formulario che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Il formulario è reperibile sul sito internet [www.italy.iom.int](http://www.italy.iom.int) oppure può essere richiesto direttamente agli operatori OIM.

Il formulario è un modulo composto da due parti. La prima parte concerne l'acquisizione della manifestazione di volontà dello straniero di tornare in patria, da compilare con i dati anagrafici della persona e debitamente firmata dalla stessa. Il modulo dovrà essere inviato all'OIM allegando la copia dei documenti di identità in possesso del migrante (passaporto, lasciapassare, permesso di soggiorno, carta di identità o altro documento equipollente, anche se scaduti).

Come menzionato anche sopra, l'elemento chiave attorno al quale ruota tutta l'attività di assistenza al rimpatrio è, infatti, la manifestazione di volontà del migrante di tornare nel suo paese e l'assenza di qualsiasi tipo di coercizione nell'espressione della stessa.

La seconda parte mira a tracciare il profilo dello straniero (storia migratoria, status giuridico, analisi degli indicatori sulla vulnerabilità, motivazioni che hanno fatto maturare la volontà di tornare, stato di salute, situazione familiare nel paese di origine, ecc.) e a raccogliere le informazioni necessarie ad individuare eventuali motivi ostativi al rimpatrio.

Il racconto è un momento decisivo per facilitare la conoscenza reciproca tra operatore e assistito e getta le basi per iniziare una relazione basata sulla fiducia. In questo senso, la conoscenza del contesto economico e sociale del paese di origine permette all'operatore non solo di conquistare la fiducia del suo interlocutore, ma anche di fare una valutazione del caso più accurata.

La corretta compilazione del modulo permette agli operatori OIM di conoscere il migrante e le sue esigenze. La consapevolezza di eventuali vulnerabilità del richiedente, quali la mancanza di una dimora fissa, una fragilità psicologica ed eventuali problemi sanitari, seppure di minima entità, aiuta a tarare al meglio il tipo di assistenza da offrire e garantisce allo stesso un ritorno dignitoso. Una parte del modulo di segnalazione è in tal senso dedicata alla segnalazione di patologie o problematiche sanitarie.

## 1.4 I casi medici

I programmi di ritorno sono rivolti in particolare a migranti che vivono in Italia in situazione di estrema vulnerabilità, e tra questi a *casi medici* gravi o meno gravi.

Vengono considerati *casi medici gravi* quei migranti affetti da gravi patologie e/o non autosufficienti, inclusi i malati terminali. Per questi casi è possibile effettuare il ritorno solo dopo aver eseguito le opportune verifiche nei paesi di origine, sia rispetto alla disponibilità dei familiari di accogliere il malato, sia rispetto alla possibilità di reperire i medicinali per continuare le cure o di trovare nel paese di origine le strutture sanitarie adeguate dove ricoverare il malato.

Sono considerati, invece, *casi medici meno gravi*, quei migranti che per qualsiasi motivo legato allo stato di salute hanno particolari bisogni da soddisfare durante il viaggio (es. necessità di trasportare medicine a bordo dell'aereo, incapacità dell'assistito di deambulare o semplicemente di alzare i propri bagagli, ecc.).

L'assistenza dei casi medici prevede, **se richiesto dal medico curante**, la possibilità di coprire le spese di viaggio per un accompagnatore medico/infermieristico e, in particolari casi, anche per un familiare o connazionale. Questi avranno il compito di assistere il migrante dalla partenza in Italia fino alla sua destinazione finale. L'assistenza dei casi medici prevede inoltre un compenso economico da erogare all'accompagnare per il servizio svolto.

Per i casi medici particolarmente delicati che richiedono un ricovero immediato all'arrivo, prima di accogliere la richiesta di assistenza, l'OIM avvia una ricerca preliminare nel paese di origine per verificare la presenza o meno di strutture sanitarie adeguate (su indicazione dei medici curanti in Italia) e per organizzare il trasferimento immediato dall'aeroporto di arrivo alla struttura sanitaria.

Può succedere che il rientro avvenga in zone particolarmente povere, dove non esistono strutture sanitarie adeguate o dove non esiste un sistema nazionale che garantisca il proseguimento delle cure. In mancanza di tali presupposti, essenziali per garantire un ritorno sicuro e dignitoso, come la possibilità di continuare a curarsi nel paese di origine e la disponibilità della famiglia di origine a riaccogliere il migrante non autosufficiente, l'OIM può decidere di non eseguire l'assistenza malgrado la volontarietà espressa del migrante e l'eleggibilità dello stesso nell'ambito dei progetti di ritorno.

Esistono, inoltre, patologie tali da compromettere la possibilità del migrante di viaggiare in aereo oppure, a causa della gravità della diagnosi, è la compagnia aerea stessa a decidere di negare al migrante l'autorizzazione all'accesso a bordo.

Per le ragioni di cui sopra, la parte del modulo di segnalazione relativa alle problematiche sanitarie deve essere compilata dall'operatore con molta attenzione. Una corretta segnalazione delle problematiche sanitarie garantisce, infatti, un'assistenza dignitosa anche rispetto alla sostenibilità del ritorno.



## 1.5 La condizione d'irregolarità e i rischi a essa connessi

Come più volte evidenziato sopra, i beneficiari principali dei programmi di ritorno volontario assistito sono i migranti irregolari, siano essi stranieri entrati in Italia clandestinamente e mai regolarizzati, sia persone che, pur avendo ottenuto un regolare permesso di soggiorno si sono ritrovate ad un certo punto a non avere più i requisiti per chiedere il rinnovo, cadendo di fatto in uno stato di irregolarità.

Un'altra categoria di migranti, principali beneficiari dei programmi di ritorno, è quella dei richiedenti asilo, ai quali evidentemente non è stata riconosciuta una protezione internazionale.

Si calcola che in Italia venga respinto il 25-30% delle richieste di protezione internazionale.

Il sistema di protezione internazionale, pur tutelando il richiedente anche dopo il diniego dandogli la possibilità di presentare ricorso, dovrebbe altresì fornire al migrante denegato le informazioni sui rischi del vivere da irregolare e sulla possibilità di aderire ai programmi di ritorno volontario ed assistito a quanti non hanno ricevuto alcuna forma di protezione.

Preme evidenziare come lo status giuridico sia uno dei fattori che maggiormente condiziona l'accesso o meno ai servizi da parte degli stranieri, incluso quello alla misura dell'RVA.

Gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, in particolare, incontrano molti ostacoli nel vivere quotidiano: dalla mancanza delle informazioni necessarie per l'accesso ai servizi di base, inclusi quelli sanitari, alle difficoltà di accesso agli stessi per via, ad esempio, dei limitati orari di apertura o dello scarso numero di operatori e di mediatori culturali disponibili, ecc. Non ultimo, il costo di talune prestazioni risulta limitante, a causa delle scarse risorse economiche dei migranti.

Tutti questi fattori, che in ultima analisi dipendono anche dall'organizzazione sociale delle comunità e dal grado d'integrazione degli immigrati nei networks locali, non fanno altro che facilitare il proliferare di fenomeni malavitosi e di sfruttamento nei confronti delle fasce più deboli, come appunto i lavoratori immigrati senza titolo di soggiorno.

Lo stesso sistema d'ingressi dei lavoratori stagionali viene spesso strumentalizzato e finisce per favorire meccanismi di intermediazione informale di stampo criminale, contribuendo a creare situazioni di grave sfruttamento dei lavoratori. Tale circostanza è determinata dal fatto che in moltissimi casi i datori di lavoro non sono genuinamente interessati ad assumere i migranti, ma presentano la domanda di lavoro stagionale in modo strumentale e dietro un compenso, ovvero dietro il pagamento di una somma pattuita con un intermediario che si occupa di reperire stranieri interessati ad ottenere un visto di ingresso in Italia.

Si tratta di un vero e proprio "commercio" che vede da un lato migranti pronti a pagare ingenti somme di denaro in cambio di un visto e dall'altra cittadini italiani e stranieri senza scrupoli disposti a presentare domande di lavoro stagionale fittizie per reperire manodopera. È questo un sistema di reclutamento parallelo e informale a cui si fa ricorso sempre più frequentemente attraverso i cosiddetti "caporali".

Le suddette considerazioni evidenziano le difficoltà incontrate da molti operatori nel raggiungere e quindi poter adeguatamente informare questa categoria di stranieri che, in quanto irregolari, si trovano a vivere in posti isolati, lontani e mal collegati dai centri urbani e che per questo spesso non conoscono i propri diritti né la possibilità offerta dall'RVA di poter tornare a casa con un'assistenza personalizzata.

È altresì molto difficile raggiungere quella categoria di stranieri che svolge un lavoro irregolare, anche se in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Spesso si tratta di titolari di protezione internazionale regolarmente soggiornanti in Italia e che pur possedendo i requisiti per un lavoro regolare, sono costretti a lavorare "in nero" ovvero senza le tutele di legge previste per il lavoratore (ad esempio: orari di lavoro più lunghi, assenza di copertura assicurativa e previdenziale, mancanza dei requisiti base di sicurezza sul lavoro).

E' nella consapevolezza di questo scenario socio-economico presente in molte realtà territoriali italiane che l'operatore deve interfacciarsi con i migranti eventualmente destinatari di un intervento di RVA.

## 1.6 La procedura di ammissione ai programmi di RVA

La richiesta di assistenza del migrante nell'ambito di un programma di RVA si formalizza nel momento in cui l'OIM riceve dall'ente segnalante il modulo di richiesta di assistenza completo di dichiarazione di ritorno volontario assistito firmata dal richiedente e copia dei documenti di identità, se in possesso. Nel caso in cui il migrante non ne fosse in possesso, l'OIM lo assiste ai fini dell'ottenimento di un idoneo documento d'identificazione (documento di viaggio oppure attestato consolare rilasciato dalle autorità consolari del paese di origine del migrante) prima della segnalazione.

In questa fase, gli operatori OIM svolgono un servizio di counselling, più o meno continuo, all'ente e al migrante, diretto sia alla trasmissione delle informazioni necessarie per la giusta definizione della procedura sia alla raccolta di tutte quelle informazioni utili ad assicurare al migrante un ritorno sicuro e dignitoso.

In questa fase viene, infatti, valutata l'eleggibilità del richiedente nell'ambito dei progetti di ritorno, sia in termini di ammissibilità delle categorie dei migranti per i quali è prevista la possibilità di accedere a questo servizio, sia in termini di fattibilità del ritorno (in particolare per i casi medici ed i titolari di protezione internazionale).

Laddove, al momento della segnalazione, si ravvisi un *rischio d'ineleggibilità* al programma di RVA – ad esempio, il migrante appartiene a una categoria non ammissibile – o un *rischio di non fattibilità* del ritorno – per esempio, nel caso di migrante malato per il quale bisogna verificare la possibilità di continuare le cure nel suo paese di origine –, l'OIM avvia una fase di consultazione con l'ente segnalante e poi, secondo i casi, con le autorità preposte al rilascio del provvedimento di ammissione alla misura di RVA (Prefetture e Questure) o con gli uffici OIM nei paesi di origine.

Accertata l'eleggibilità e/o la fattibilità della richiesta, gli operatori OIM presentano l'istanza alla Prefettura del luogo in cui il migrante si trova nel momento in cui richiede assistenza, competente a valutare, congiuntamente alla Questura della stessa città, la richiesta di assistenza e a rilasciare il relativo provvedimento di ammissione al ritorno.

Il procedimento amministrativo per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito è descritto nelle *Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito*, di cui all'art. 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

Il decreto 129/2011 fissa, infatti, le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, le modalità di ammissione a tali programmi e dunque anche i criteri di non ammissione (comma 5 dell'art. 14-ter del T.U. sull'immigrazione).

## 1.7 L'organizzazione del viaggio e la partenza

La fase dell'organizzazione del viaggio e dell'assistenza vera propria gestita direttamente dall'OIM ha inizio nel momento in cui la Prefettura competente emette a favore del migrante richiedente il provvedimento di ammissione al programma. Tale provvedimento è, infatti, la condizione necessaria senza la quale l'OIM non può procedere all'assistenza del migrante.

L'assistenza al viaggio prevede:

- la copertura delle spese del biglietto aereo fino alla destinazione finale nel paese di origine;
- la copertura delle spese relative al trasferimento del migrante dal luogo di residenza fino all'aeroporto di Roma Fiumicino;
- l'eventuale copertura delle spese di vitto e alloggio per i migranti in transito a Roma prima della partenza;
- l'assistenza al rilascio dei documenti di viaggio presso i rispettivi consolati dei paesi di origine;
- l'assistenza aeroportuale, ovvero l'assistenza alle operazioni di check-in, durante i controlli della polizia di frontiera e fino al *gate* di partenza.

Prima di procedere all'emissione del biglietto aereo, l'operatore OIM si accerterà che il migrante e l'ente segnalante ricevano tutte le informazioni relative alla prenotazione del volo: data di partenza, orari e franchigia bagagli.

L'assistenza include, inoltre, l'erogazione di un contributo in denaro contante pro-capite che viene consegnato ai migranti dall'operatore OIM poco prima di salire sull'aereo. L'importo può variare da progetto a progetto.

I migranti che saranno ammessi a beneficiare di un ulteriore contributo, specifico per il processo di reintegrazione e che verrà corrisposto solo in beni e servizi a cura dell'ufficio OIM del paese di origine, riceveranno alla partenza anche una lettera di reintegrazione, contenente l'indirizzo dell'ufficio OIM nel paese di origine e i contatti del collega incaricato di seguire il migrante nel suo processo di reinserimento.

## CAPITOLO 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E IL RICORSO ALL’RVA A LIVELLO GLOBALE

---

### 2.1 La normativa europea e nazionale

Nel quadro normativo europeo, il *Libro Verde su una Politica comune in materia di Ritorno di migranti irregolari* del 2002 rappresenta un tentativo valido di delineare una politica comunitaria di rimpatrio, vista l'importanza che esso ricopre nell'ambito di una politica europea in materia di asilo e di immigrazione. L'obiettivo primario del Libro Verde è di sollecitare reazioni da parte di soggetti interessati e di avviare un'ampia discussione fra di essi: il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, i paesi candidati, i paesi terzi partner, le organizzazioni governative internazionali, le organizzazioni non governative, le università, nonché le altre organizzazioni della società civile e gli individui interessati vengono invitati a fornire il proprio contributo al dibattito.

Si dovrà attendere il 2008 perché l'UE disciplini il tema del rimpatrio con la *Direttiva 2008/115/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (16 Dicembre 2008).

Gli elementi principali sono:

- la possibile estensione del periodo di detenzione fino a 18 mesi disposto da autorità amministrative o giudiziarie (art. 15);
- la possibilità per gli Stati di rilasciare per motivi caritatevoli un'autorizzazione al soggiorno che può sospendere o revocare la decisione di rimpatrio (art. 6);
- l'offerta di un periodo di riflessione (tra i 7 e i 30 giorni, prorogabile) entro il quale lo straniero può decidere di tornare "volontariamente"; se c'è pericolo di fuga lo Stato membro può decidere di non concedere tale periodo;
- il divieto di reingresso per non più di 5 anni, a meno che lo straniero non rappresenti una minaccia alla sicurezza dello Stato;
- la possibilità di non emettere un divieto di reingresso in favore di quanti optino per il rimpatrio volontario;
- la facoltà di concedere o meno l'effetto sospensivo del ricorso, a meno che tale possibilità sia già prevista nella normativa nazionale;
- la possibilità di trattenere e rimpatriare i minori non accompagnati, ma solo previo rintraccio di un familiare, un tutore o una struttura idonea nel paese di origine (art. 10 e art. 17).

Per quanto riguarda la **Normativa Italiana**, l'istituto del rimpatrio volontario assistito è stato previsto a seguito del recepimento della Direttiva Europea 115/2008 sopra menzionata, recepita in Italia dalla L.129/2011 che disciplina l'attuazione dei programmi di rimpatrio e contiene "misure di recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini e sul rimpatrio degli immigrati irregolari".

La legge 129/2011 ha inserito nel Testo Unico sull'Immigrazione – D.Lgs. 286/1998 – l'**art. 14-ter** che attribuisce al Ministero dell'Interno il compito di attuare, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri e attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il paese di origine.

Il procedimento amministrativo per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito è contenuto, invece, nel decreto del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2011, contenente le Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304.

Il decreto fissa, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione ai programmi di ritorno, assegnando un ruolo centrale nella gestione dei programmi di ritorno alle Prefetture e alle Questure italiane, competenti a

valutare le richieste di assistenza dei migranti e ad emettere i relativi provvedimenti di ammissione o di diniego ai programmi di rimpatrio.

Per completezza di informazione, si ricorda che in base alla Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 viene istituito il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". La decisione ha determinato gli obiettivi del Fondo per i rimpatri e le norme concernenti la sua gestione. Sono definite, inoltre, le categorie di stranieri cittadini di paesi terzi che possono beneficiarne: i titolari della protezione internazionale o temporanea (o chi la richiede) e le persone soggiornanti illegalmente sul territorio di un paese dell'Unione Europea (UE).

I piani nazionali finanziati dal Fondo hanno predisposto in questi anni una serie di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi extra UE, in particolare di coloro che non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale.

In Italia, nell'ambito di tali piani nazionali, sono stati avviati numerosi programmi di RVA di cui molti gestiti dall'OIM dal 2009 ad oggi. Sono attualmente in corso i progetti di RVA relativi all'annualità 2013 del Fondo Europeo per i rimpatri che si concluderanno nel giugno 2015.

## 2.2 Il ricorso all'RVA a livello globale

In quanto Organizzazione Internazionale con oltre 440 uffici nel mondo, l'OIIM da tempo realizza programmi di RVA da molti paesi di destinazione e transito dei flussi migratori. Nel 2012 l'Organizzazione ha assistito 88.829 migranti a ritornare e reintegrarsi nei loro paesi di origine. I 10 paesi di destinazione da dove si sono realizzati il maggior numero di ritorni volontari sono: Germania (7.546 persone), Grecia (7.290), Belgio (4.694), Olanda (2.905), Austria (2.601), Svizzera (2.289), Norvegia (1.753), Somaliland (990), Messico (897) e Canada (862). Le 10 nazionalità maggiormente assistite sono state: Pakistan (4.324 persone), Serbia (3.917), Federazione russa (2.607), Etiopia (2.505), Iraq (2.472), Afghanistan (2.019), FYROM (Macedonia - 1.872), Brasile (1.802), UN RES 1244 (Kosovo - 1.334) e Bangladesh (1.208).

La seguente tabella riproduce i numeri di ritorni volontari effettuati dall'Europa (UE + Svizzera e Norvegia) negli ultimi cinque anni:

Paese di destinazione	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Austria	3791	3905	2880	2601	2896	16.073
Belgio	2659	2957	3358	4694	4388	18.056
Bulgaria	39	5	67	51	147	309
Danimarca	24	15	64	66	221	390
Estonia		7	8	29	17	61
Finlandia	228	265	304	327	342	1.466
Francia				6	3	9
Germania	3107	4480	6319	7546	10.251	31.703
Grecia	0	337	760	7290	9325	17.712
Irlanda	405	376	402	359	340	1.882
Italia	162	160	506	848	993	2.669
Lettonia	26	16	73	89	82	286
Lituania		55	47	65	43	210
Lussemburgo	38	104	101	97	116	456
Malta	25	36	29	39	55	184
Norvegia	1019	1446	1813	1753	1899	7.930
Olanda	2582	3064	3470	2905	2489	14.510
Polonia	1565	1627	1149	753	1948	7.042
Portogallo	381	562	594	753	692	2.982
Regno Unito	4945	4549	874	0	0	10.368
Repubblica Ceca	2224	214	202	223	146	3.009
Romania	75	6	131	312	197	721
Slovacchia	139	127	95	54	50	465
Slovenia			11	11	20	42
Spagna	1136	889	823	785	758	4.391
Svezia	176	78	78	98	98	528
Svizzera	659	904	1130	2289	3762	8.744
Ungheria	309	435	365	414	353	1.876
<b>Totale</b>	<b>25.714</b>	<b>26.619</b>	<b>25.653</b>	<b>34.457</b>	<b>41.631</b>	<b>154.074</b>

## CAPITOLO 3. L'ASSISTENZA ALLA REINTEGRAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE

---

### 3.1 Il processo di reintegrazione nel paese di origine

La misura dell'RVA prevede al suo interno anche un accompagnamento del migrante all'arrivo nel paese di origine, allo scopo di aiutarlo a reinserirsi nel contesto di origine sul piano sociale, economico e lavorativo. Questo accompagnamento, curato dagli operatori OIM nei paesi di origine, viene definito "assistenza alla reintegrazione" che, ove previsto dai diversi programmi di RVA, si traduce di fatto nell'offerta di beni e servizi funzionali alla realizzazione di tale processo.

Il processo di reintegrazione va preparato con il migrante prima della sua partenza dall'Italia. Nel corso di uno o più colloqui con l'interessato è opportuno aiutarlo a proiettarsi nel futuro e a pensare ai suoi bisogni immediati e a medio termine per definire come utilizzare al meglio le risorse previste dal sussidio di reintegrazione.

Parte della riflessione dovrà pertanto indirizzarsi verso la situazione che troverà nel suo paese, relativamente all'alloggio, al reddito (proprio e/o del nucleo familiare), alla situazione familiare, ad eventuali proprietà o reddito che potrà utilizzare per la realizzazione del suo reinserimento o relativamente a situazioni di particolare vulnerabilità (problemi di salute, altro). Si potranno prendere in esame anche le competenze professionali (titolo di studio, esperienze lavorative nel paese di origine e in Italia, competenze acquisite da eventuali corsi di formazione) e le opportunità di reinserimento lavorativo offerte nel paese di origine, per poter valutare l'opportunità di avviare, ad esempio, un'attività lavorativa autonoma.

A tale scopo, il migrante dovrà essere incoraggiato a raccogliere attraverso la rete parentale e/o amicale informazioni sul suo paese, come l'attuale costo della vita, le attività che funzionano maggiormente, i costi reali dei beni e servizi che intende richiedere quale contributo OIM alla reintegrazione.

Questo processo deve senz'altro essere centrato sulla persona poiché solo il migrante sa cosa richiederà il suo processo di reintegrazione perché questo abbia una riuscita positiva. Tuttavia, l'operatore ha un ruolo di accompagnamento molto importante, poiché di solito conosce la storia dello straniero e può aiutarlo al meglio nella riflessione concreta, anche sulle difficoltà che potrà incontrare una volta ritornato.

Una volta che il migrante ha deciso come utilizzare il sussidio alla reintegrazione, ossia quali beni e servizi intende richiedere, dovrà tradurre questa sua decisione in termini di costi per assicurarsi di rientrare all'interno dell'ammontare previsto. Il piano così elaborato sarà trasmesso dall'OIM nei paesi di origine per i seguiti operativi.

Sul piano concreto, il giorno della partenza il migrante riceve dall'operatore OIM incaricato a prestare l'assistenza aeroportuale "*la lettera di reintegrazione*", contenente l'indirizzo OIM nel paese di origine del migrante, il numero di telefono e il nome del funzionario OIM incaricato di seguire il migrante nella realizzazione della sua reintegrazione.

Una volta tornato, il migrante dovrà mettersi subito in contatto con l'ufficio OIM (inizialmente via telefono) per iniziare i colloqui con gli operatori dell'OIM e discutere il suo piano di reintegrazione al fine di confermarne la reale fattibilità rispetto agli standard economici del paese o per chiedere di rivederlo sulla base di nuove eventuali esigenze emerse. È infatti abbastanza comune che il migrante, al suo rientro, decida di modificare il piano elaborato in Italia prima della partenza.

Sono diversi i motivi che possono spingere il migrante a richiedere una modifica del piano di reintegrazione: lo scoprire un contesto economico e sociale diverso da quello atteso, l'insorgere di problemi familiari inaspettati, opportunità non valutate prima della partenza, ecc.

Una volta confermato o ridefinito il piano e scelti i beni e servizi ad esso relativi, l'ufficio OIM nel paese di origine pagherà direttamente i fornitori, previa presentazione da parte del migrante di un preventivo di

spesa o di un contratto nel caso in cui si tratti dell'affitto di un appartamento o di un locale commerciale. È questo un approccio tarato sul migrante, che viene messo al centro del processo di reintegrazione affinché si responsabilizzi, scegliendo lui stesso i fornitori e presentando i relativi preventivi di spesa, evitando in tal modo un approccio assistenzialista, nocivo per il successo del futuro reinserimento. Una volta completata tale procedura, il migrante potrà prendere possesso del bene e/o usufruire del servizio richiesto ed iniziare il suo futuro in patria.

Per meglio comprendere questo processo, possiamo prendere come esempio il caso del sig. Hossain che ha appena richiesto assistenza all'OIM per il suo ritorno in Bangladesh. Nella definizione del suo piano, il signor Hossain ha previsto di avviare un'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, pur non avendo lo stesso né un locale da poter destinare allo scopo né tanto meno risparmi sufficienti ad acquistare i prodotti che andrà a vendere. Nel suo piano il sig. Hossain ha dovuto quindi prevedere di utilizzare parte del contributo OIM alla reintegrazione per l'affitto di un locale o di un banco al mercato e per l'acquisto dei beni destinati alla vendita al dettaglio. Tornato in Bangladesh, il sig. Hossain dovrà in primis contattare l'ufficio OIM Bangladesh per discutere questo piano e, successivamente, mettersi alla ricerca di un locale da affittare e di fornitori dai quali poter acquistare in stock i generi alimentari che intende rivendere al dettaglio. Una volta identificati il locale e i fornitori, dovrà sottoporre il contratto d'affitto del locale e il preventivo di acquisto delle merci alla sede OIM in Bangladesh, che pagherà direttamente il proprietario e i fornitori con un trasferimento o un assegno bancario.

La procedura è la stessa per qualsiasi tipo di assistenza richiesta, incluso l'acquisto di beni di prima necessità. Il contributo OIM alla reintegrazione in nessun caso può essere erogato in contanti ma solo in beni e servizi. Questa modalità "in kind" è frutto dell'esperienza OIM con molti migranti che, se in possesso di contributi in denaro, tendono viceversa a disperdere le somme ricevute poiché non finalizzate a piani concreti e, a volte sottoposti alla pressione dei familiari, optano per un utilizzo immediato e poco sostenibile nel tempo.

L'erogazione del sussidio "in kind", unito al tutoraggio dell'OIM, oltre a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle spese, offre ai migranti una maggiore garanzia che il percorso intrapreso sia seguito e vagliato tecnicamente per accertarne la reale fattibilità, evitando inutili fallimenti.

Le tipologie di assistenza alla reintegrazione offerte dall'OIM Italia sono svariate e ci sono pochi limiti al tipo di beni o servizi che si possono comprare con il sussidio. Le diverse categorie di assistenza ritenute utili alla reintegrazione dei migranti sono le seguenti:

- avvio di un'attività economica (negozi, produzione, servizio di mototaxi, ristorante, ecc.)
- alloggio (affitto, ristrutturazione o ammobiliamento della casa)
- educazione e formazione professionale (iscrizione o materiale per la scuola per i figli, corsi di formazione professionale)
- assistenza medica (acquisto di medicinali, cure mediche, ospedalizzazione)
- beni di prima necessità (cibo, vestiti, trasporti pubblici, utenze, ecc.)

Non sono considerati ammissibili, invece, i beni "di lusso" come PC, tablet, TV, macchina o moto per uso personale e la copertura dei costi legati ad eventi personali, come viaggi, matrimoni, funerali o il rimborso di debiti.

Il processo di tutoraggio e realizzazione della reintegrazione dura dai 3 ai 6 mesi dopo il ritorno dello straniero in patria. Tuttavia può accadere che il processo subisca degli slittamenti nella tempistica, dovuti in genere a modifiche apportate al piano e richieste dal migrante, oppure alle difficoltà oggettive incontrate nella sua effettiva realizzazione. Se il migrante al suo ritorno non contatta gli uffici OIM e non fornisce giustificazioni per tale omissione, perde il diritto al sussidio, viene dichiarato irreperibile e il suo caso chiuso.

Nei tre mesi successivi all'acquisizione dei beni e servizi, l'ufficio OIM nel paese di origine avvia una visita di monitoraggio per valutare il percorso di reintegrazione del beneficiario e i risultati dell'assistenza, e manda all'OIM Italia il rapporto di monitoraggio.



### 3.2 Dati generali sulla reintegrazione

Nel periodo 2009-2013, l'OIM Roma ha assistito 2.493 migranti nel loro ritorno in 82 diversi paesi di origine. Tuttavia, solo 1.307 migranti con i loro familiari a carico hanno potuto beneficiare di un contributo alla reintegrazione poiché questo non è stato previsto per tutte le tipologie di programmi RVA<sup>2</sup>.

Considerata la limitata entità del sussidio, specialmente rispetto agli standard economici differenti da paese a paese, non è sempre facile per il migrante decidere come utilizzare il sussidio, visto che al ritorno in patria, spesso dopo molti anni di assenza, i bisogni sono molteplici. Trovare un giusto equilibrio tra la necessità di soddisfare bisogni urgenti e primari e l'opportunità di utilizzare il contributo OIM per attività che possano rendere sostenibile il ritorno del migrante è una delle sfide maggiori da affrontare per il migrante che ritorna.

Nonostante la situazione di disagio economico che molti migranti trovano al loro ritorno porta a volte la scelta a focalizzarsi sui bisogni primari, laddove è possibile, l'OIM incoraggia l'avvio di attività autonome poiché ciò permette al migrante di produrre un reddito e rendere il suo ritorno sostenibile.

Nel corso degli anni, l'utilizzo del sussidio alla reintegrazione è rimasto stabile. Più dell'80% delle richieste riguarda attività di avvio di micro-business oppure beni e servizi utili nel lungo termine (ristrutturazione della casa, formazione professionale). Il 20% dei migranti assistiti ha invece utilizzato il contributo per soddisfare bisogni primari immediati o necessari (affitto casa, cure mediche, cibo, ecc.).

Per accompagnare quei migranti che hanno inteso avviare un'attività autonoma in patria, l'OIM ha creato la "Guida alla creazione e gestione di una micro-impresa". La Guida è disponibile in sei lingue e può essere scaricata gratuitamente dal sito OIM [http://www.italy.iom.int/images/pdf/Ritorno\\_ProduttivoITA.pdf](http://www.italy.iom.int/images/pdf/Ritorno_ProduttivoITA.pdf).

Infine, sono pochi i migranti che riutilizzano le competenze acquisite in Italia una volta ritornati nel proprio paese di origine. Questo è dovuto in gran parte all'impossibilità di trovare un corrispettivo in patria del lavoro che svolgevano in Italia, come ad esempio il lavoro di operaio in fabbrica, il volantinaggio per strada, il ruolo di parcheggiatore o i servizi alla persona (badante), profili lavorativi poco diffusi nei paesi di origine.

---

<sup>2</sup> I programmi che hanno previsto un sussidio di reintegrazione per ogni migrante (singolo o capo famiglia) sono PARTIR (1°-6° fase) e i programmi EMPLOY (1°-3° fase).

### 3.3 Assistenze dell'OIM Italia in Bangladesh, Ecuador, Ghana, Marocco e Perù

Da un'analisi dei ritorni delle cinque nazionalità maggiormente assistite dall'OIM Italia, ovvero Bangladesh, Ecuador, Ghana, Marocco e Perù, è stato rilevato che in particolare i ritorni verso Bangladesh, Ghana e Marocco sono stati ritorni di giovani uomini soli venuti in Italia per migliorare le condizioni economiche della famiglia o per cercare opportunità di vita migliori. La maggior parte di loro, una volta tornati, ha avviato un'attività di micro-impresa destinata a produrre reddito.

Il loro ritorno è stato spesso reso difficile dalla famiglia di origine che ha percepito il rientro come un fallimento, preannunciato dall'interruzione del flusso delle rimesse prima che il migrante ritornasse. In tutti questi casi il migrante può incontrare molte difficoltà a reintegrarsi nel contesto di origine. Per tale motivo, per il migrante che ritorna diventa fondamentale riacquisire un ruolo centrale nel nucleo familiare, anche a livello economico.

L'avvio di un'attività produttrice di reddito aiuta quindi il migrante a riscattarsi agli occhi dei propri familiari.

I ritorni verso l'America Latina, in particolare Ecuador e Perù, sono caratterizzati invece indifferentemente da uomini e/o donne e spesso da interi nuclei familiari.

Nella maggior parte dei casi la decisione di tornare è stata presa con il consenso della rete familiare ancora presente nel paese di origine, che si rende disponibile ad accogliere ed ospitare i parenti che rientrano a casa. Il costo della vita in questi paesi è molto più alto rispetto all'Africa sub-sahariana o al Bangladesh, e diventa molto difficile avviare attività economiche solo con il contributo OIM.

Tuttavia, in questi paesi esiste la possibilità di avviare delle piccole attività autonome a basso costo che riescono ad avere un buon margine di successo (es. moto taxi, sartoria, vendita di prodotti alimentari fatti in casa).

Inoltre, in alcuni casi, il migrante che torna ha la possibilità di utilizzare i propri risparmi, se disponibili, oppure di accedere a strumenti di micro-credito promossi anche dai governi per incentivare il ritorno degli espatriati.

In tutti questi casi diventa fondamentale, prima del ritorno, la raccolta delle informazioni tecniche necessarie per accedere a tali opportunità e la diffusione delle stesse nella rete dei migranti.

Come accennato, molti dei ritorni verso il Sud America sono composti da interi nuclei familiari, sovente con bambini nati e cresciuti in Italia.


I governi di questi paesi stanno incoraggiando, tra l'altro, il ritorno dei loro connazionali residenti all'estero con incentivi e servizi di orientamento al lavoro.

Per questi paesi i ritorni rappresentano quindi un nuovo "tema" da affrontare e una sfida per la reintegrazione dei propri connazionali, soprattutto per i nuclei familiari.

In particolare per i figli minori, per i quali la lingua madre è l'italiano, non è facile potersi integrare nel tessuto socio-culturale del proprio paese. Essi infatti possono incontrare serie difficoltà a riconoscere il paese di ritorno come "paese di origine".

Molti nuclei richiedono un'assistenza alla reintegrazione flessibile che tenga in considerazione i bisogni dell'intera famiglia. La casa, intesa come abitazione, viene spesso percepita come un bene su cui investire in quanto permette al nucleo di acquisire indipendenza e autonomia e di potersi focalizzare su altri bisogni come la ricerca di un lavoro.

Di seguito una rappresentazione grafica delle diverse tipologie di assistenza alla reintegrazione richieste dai cinque paesi di cui sopra nel corso dell'ultima annualità di progetto.



## CONCLUSIONI

---

Ricordando che la Guida vuole essere uno strumento di base per gli operatori che lavorano quotidianamente con i migranti, è certo che le attività e l'opzione stessa del "ritorno volontario" sono senz'altro soggette a mutamenti in linea con le variazioni dello stesso fenomeno migratorio.

In effetti, durante tutto l'arco temporale nel corso del quale l'OIM ha gestito programmi di RVA, ovvero dal 1991 ad oggi, vi sono stati programmi tarati per specifiche nazionalità, come la Bosnia Erzegovina o il Kosovo, oppure programmi focalizzati su alcune tipologie di migranti, come le vittime della tratta di esseri umani o i migranti malati e vulnerabili.

Cionondimeno, l'attività di counselling di un immigrato in Italia, l'analisi delle sue problematiche di straniero e del suo desiderio, cosciente o meno, di tornare al proprio paese, raramente cambiano. È soprattutto dal focus sulla persona e dall'approccio centrato sul migrante, sul suo mondo – affettivo, pratico – e sulle sue aspirazioni, che si deve partire nella trattazione di un caso di ritorno.

È questa la prospettiva di lavoro che l'OIM intende condividere con questa Guida pratica.

Lo staff OIM rimane a disposizione via posta elettronica e/o via telefono al fine di fornire supporto pratico o per informazioni e dettagli sui programmi in corso di attuazione.